Visto l'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) di istituzione del Fondo per le politiche della Famiglia che stabilisce che il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo anche per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 27 giugno 2007 in cui si convengono indirizzi per l'utilizzo del Fondo stesso e si demanda a successivi accordi tra Dipartimento delle Politiche per la famiglia, Regioni e Autonomie, il dettaglio dei progetti;
Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) ed in particolare l'articolo 9 ter, come introdotto dal comma 22 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale 2010), che prevede:
"1. Al fine di assicurare uno speciale supporto alle famiglie numerose, la Regione interviene a sostegno delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro.
2. L'intervento di cui al comma 1 è finanziato da risorse statali e dalla corrispondente quota di cofinanziamento regionale ovvero da risorse regionali e può consistere in erogazioni dirette di benefici economici per l'acquisizione di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare o in iniziative sperimentali di abbattimento dei costi dei predetti beni e servizi.
3. I benefici e le iniziative sperimentali di cui al comma 2 possono essere attivati anche per il tramite dei Comuni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione dei benefici e l'attivazione delle iniziative sperimentali ed è individuata la tipologia dei beni e dei servizi di cui al comma 2."
Visto il successivo articolo 21 bis della L.R. 11/2006 in materia di delega di funzioni amministrative ed in particolare il comma 2, in base al quale, qualora venga esercitato il potere di delega, l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai soggetti delegati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
Visto l'articolo 3 bis della LR 11/2006, come introdotto dalla legge regionale 24 maggio 2010, n. 7, secondo cui tutti gli interventi di cui alla LR 11/2006 sono attuati dai Comuni singolarmente o nelle forme associate o delegate previste dalla normativa statale e regionale;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 435 del 11 marzo 2010 con cui sono state approvate le linee programmatiche relative agli interventi sperimentali concernenti l'abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, la riorganizzazione dei consultori familiari, la qualificazione del lavoro per le assistenti familiari nonché gli interventi sperimentali per favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti;
Vista in particolare la scheda progetto allegata alla citata deliberazione n. 435 che stabilisce che i fondi destinati alle famiglie numerose saranno trasferiti ai Comuni;
Dato atto che in data 8 aprile 2010 la Regione Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento delle politiche per la famiglia hanno sottoscritto l'"Accordo attuativo dell'intesa del 14 febbraio 2008 concernente l'abbattimento dei costi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, la riorganizzazione dei consultori familiari, la qualificazione del lavoro per le assistenti familiari nonché gli interventi sperimentali a favore dei non autosufficienti";
Visto il documento avente ad oggetto "Programma regionale di interventi a sostegno delle famiglie numerose, con numero di figli pari o superiore a quattro", allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale che individua i settori di intervento oggetto dell'erogazione diretta di benefici economici per l'acquisizione di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare o dell'abbattimento dei loro costi e definisce altresì i criteri e le modalità cui attenersi per la loro concessione;
Considerato che le risorse disponibili sul Bilancio 2010 per l'attivazione dei benefici di cui alla presente delibera sono fissate complessivamente in euro 2.071.777,11= (duemilionisettantunomilasettecentosettantasette,11) derivanti dalla somma di:
- euro 444.130,11= (quattrocentoquarantaquattromilacentotrenta,11) a valere sul capitolo 5369, quali risorse residue reiscritte provenienti dallo stanziamento statale dell'anno 2007

relativo all'accordo attuativo dell'intesa del 20 settembre 2007 stipulato in data 15 aprile 2008 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento delle politiche per la famiglia in conformità alla delibera n. 452 del 12 febbraio 2008;
- euro 1.127.647,00= (unmilionecentoventisettemilaseicentoquarantasette) a valere sul capitolo 5269, quali risorse provenienti dallo stanziamento statale dell'anno 2008;
- euro 500.000,00= (cinquecentomila) a valere sul capitolo 8260, quale quota di cofinanziamento regionale;
Ritenuto di individuare nei Comuni della Regione, comprendendo anche le forme richiamate dall'articolo 3 bis della LR 11/2006, il soggetto pubblico cui delegare tutte le funzioni amministrative connesse all'attivazione degli interventi a sostegno delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro ai sensi dell'articolo 9 ter della medesima legge;
Considerato opportuno riconoscere ai Comuni, ai sensi dell'articolo 21 bis della LR 11/2006, un contributo a concorrenza dei costi di gestione sostenuti per l'esercizio delle funzioni delegate come sopra individuate nella misura forfetaria del 3 (tre) per cento delle risorse assegnate per l'attivazione degli interventi a sostegno delle famiglie numerose, per un importo complessivo pari ad euro 60.343,00;
Ritenuto, quindi, di approvare il "Programma regionale di interventi a sostegno delle famiglie numerose, con numero di figli pari o superiore a quattro" di cui all'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la deliberazione n. 2975 del 30 dicembre 2009 con la quale è stato approvato il Programma operativo di gestione 2010 e successive deliberazioni di variazione;
Su proposta dell'Assessore all'istruzione, formazione e cultura, delegato alle politiche per la famiglia;
la Giunta Regionale, all'unanimità,

Delibera

1. è approvato il "Programma regionale di interventi a sostegno delle famiglie numerose, con numero di figli pari o superiore a quattro" di cui all'allegato A al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. per l'attivazione del Programma di cui al punto 1. è stabilito il trasferimento complessivo a favore dei Comuni, anche nelle forme richiamate dall'articolo 3 bis della LR 11/2006, della somma di euro 2.071.777,11 (duemilionisettantunomilasettecentosettantasette,11) stanziata a Bilancio 2010, U.B. n. 8.2.1.1140, secondo la seguente suddivisione:
- euro 444.130,11= (quattrocentoquarantaquattromilacentotrenta,11) a valere sul capitolo 5369, quali risorse residue reiscritte provenienti dallo stanziamento statale dell'anno 2007 relativo all'accordo attuativo dell'intesa del 20 settembre 2007 stipulato in data 15 aprile 2008 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Dipartimento delle politiche per la famiglia in conformità alla delibera n. 452 del 12 febbraio 2008;
- euro 1.127.647,00= (unmilionecentoventisettemilaseicentoquarantasette) a valere sul capitolo 5269, quali risorse provenienti dallo stanziamento statale dell'anno 2008;
- euro 500.000,00= (cinquecentomila) a valere sul capitolo 8260, quale quota di cofinanziamento regionale;
3. tutte le funzioni amministrative connesse all'attivazione degli interventi a sostegno delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro di cui al Programma approvato al punto 1., sono delegate ai Comuni della Regione ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 bis e 21 bis della LR 11/2006;
4. è riconosciuto ai Comuni un contributo, a titolo di ristoro definitivo e onnicompresivo dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate ai sensi del punto 3, determinato nella misura forfetaria del 3 (tre) per cento delle risorse assegnate per l'attivazione del Programma, pari ad un importo complessivo di euro 60.343,00= (sessantamilatrecentoquarantatre);
5. la spesa relativa al punto 4 fa carico alle risorse regionali stanziate a bilancio nell'esercizio 2010 a valere sul capitolo 8260 dell'U.B. n. 8.2.1.1140.
6. è disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO A

PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE, CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO

1. Oggetto dell'intervento e soggetti beneficiari

Il presente programma di interventi disciplina, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), i criteri e le modalità cui i Comuni devono attenersi per la concessione dei benefici e l'attivazione delle iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (di seguito "famiglie numerose") ed individua la tipologia dei beni e dei servizi entro la quale possono essere attivati i benefici o le iniziative previste dalla legge.

Soggetti beneficiari del sostegno alle famiglie numerose di cui al presente programma sono i genitori nel cui nucleo familiare sono anagraficamente presenti quattro o più figli di età inferiore a 26 anni.

2. Criteri di ripartizione delle risorse ai Comuni e modalità di trasferimento dei fondi

Le risorse disponibili sono ripartite tra i Comuni della Regione sulla base del numero dei nuclei familiari residenti con almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni alla data del **30 giugno 2010**, come comunicato dai Comuni stessi, anche con modalità informatica, al Servizio politiche per la famiglia entro il termine del **30 settembre 2010.**

Entro il medesimo termine del 30 settembre, i Comuni comunicano al Servizio politiche per la famiglia se intendono gestire la misura a livello di Comune singolo o nelle forme associate o delegate previste dalla normativa statale e regionale come previsto dall'articolo 3 bis della legge regionale 11/2006 e quindi individuano il soggetto cui trasferire i fondi regionali per l'attuazione degli interventi.

Sulla base dei dati pervenuti con le modalità sopra indicate, il Servizio politiche per la famiglia procede al riparto delle risorse disponibili, trasferendo anticipatamente i fondi ai Comuni o ai soggetti di cui all'articolo 3 bis legge regionale 11/2006 in un'unica soluzione, compreso il contributo a titolo di ristoro definitivo e onnicompresivo dei costi di gestione sostenuti per le funzioni delegate determinato nella misura forfetaria del 3 (tre) per cento delle risorse assegnate.

3. Tipologie di beni e servizi per la concessione dei benefici e l'attivazione di iniziative sperimentali, modalità di concessione e cumulabilità

Le iniziative di sostegno alle famiglie numerose, da definirsi nel dettaglio nei singoli atti di attivazione da parte dei Comuni avuta anche considerazione di eventuali caratteristiche particolari del territorio, possono essere attivate nell'ambito delle seguenti tipologie dei beni e dei servizi:

1) servizi educativi e sociali, compresi i centri estivi;
2) mense scolastiche;
3) servizi e attività formative extrascolastiche e sportive;
4) servizi di trasporto scolastico e pubblico;
5) protesi dentarie e cure ortodontiche, protesi acustiche e ortopediche, occhiali da vista e lenti corneali;
6) utenze domestiche;
7) acquisto di prodotti alimentari;
8) imposte e tasse locali;

Le iniziative a sostegno delle famiglie numerose possono essere attivate nell'ambito delle tipologie di beni e servizi individuate, con una o più delle modalità di seguito riportate:
- erogazione diretta di benefici economici anche nella forma del buono o voucher;
- abbattimento in percentuale di costi per beni e servizi;
- rimborso di spese sostenute e documentate per l'acquisto di beni e servizi.

La documentazione di spesa da presentarsi per l'accesso alle iniziative sperimentali deve essere:
- intestata a un componente del nucleo familiare in cui sono anagraficamente presenti quattro o più figli di età inferiore a 26 anni.;
- emessa da soggetti con domicilio fiscale in Italia;
- riferita alle annualità 2008, 2009 o 2010.

E' ammessa la cumulabilità dei benefici di cui alla presente delibera con altri contributi e agevolazioni pubbliche, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell'utente.

4. Informazione, comunicazione e controlli

I Comuni sono tenuti ad assicurare alle famiglie la più ampia informazione sui contenuti e sulle opportunità derivanti dal presente programma regionale di interventi a sostegno delle famiglie numerose.

I Comuni, nell'esercizio della delega delle funzioni amministrative connesse all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 ter della LR 11/2006, provvedono ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle eventuali dichiarazioni acquisite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. Rendicontazione e monitoraggio

I soggetti che hanno ricevuto il trasferimento delle risorse regionali, sono tenuti a presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro il termine del **31 marzo 2011** e a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni eventualmente richiesti per il monitoraggio della misura.